

#TISPIEGOILDECRETO

Cosa prevede
il Decreto **CURA ITALIA?**

ECCO UNA GUIDA CHIARA!



#TISPIEGOILDECRETO

Cosa prevede nel dettaglio il Decreto **CURA ITALIA** (Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020)?



Quali sono le misure disposte in favore dei consumatori e con quali modalità gli utenti possono far valere i propri diritti?

ECCO UNA GUIDA PER MEGLIO COMPRENDERE LE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO E TUTTI GLI STRUMENTI MESSI IN CAMPO PER CONTRASTARE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

PERMESSI RETRIBUITI E LEGGE N. 104/1992 – ART. 24



Il Decreto “Cura Italia” prevede per i lavoratori che assistono persone con disabilità grave un aumento dei giorni di permesso retribuito di 12, arrivando così a 18 giornate in totale per marzo e aprile 2020. Coloro che hanno diritto ai permessi possono scegliere come distribuirli nelle due mensilità.

SOSPENSIONE TERMINE PAGAMENTO DI CONTRIBUTI E TASSE (ARTT. 37, 61 E 62)



Il pagamento dei contributi (anche per quanto riguarda collaboratori domestici e badanti) di questo periodo viene prorogato al 10 giugno 2020. Il pagamento delle cartelle di pagamento (in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio) viene prorogato al 31 maggio 2020.

RISPARMIATORI E ACCESSO AL FIR – ART. 50



Il termine per l'invio delle domande di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) sul portale dedicato è prorogato al 18 giugno 2020. In attesa della definitiva istruttoria su tutte le domande inserite, vi è la possibilità da parte di CONSAP, di liquidare un indennizzo provvisorio pari al 40% del totale.

MUTUI PRIMA CASA – ART. 54



Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia” possono essere sospese le rate dei mutui prima casa. L'ammissione al Fondo di solidarietà (“Fondo Gasparini”) è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Per l'accesso al Fondo non è necessario presentare il modello ISEE. Nel periodo di durata della sospensione sono comunque dovuti il 50% degli interessi maturati in favore dell'istituto di credito. Per poter presentare domanda, tramite la propria banca, bisogna attendere qualche settimana perché sono attesi chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni.



Il Decreto ha previsto una serie di misure straordinarie destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche che saranno messe in atto fino al 30 giugno 2020. Nel dettaglio, le aziende dovranno attivarsi per intraprendere “ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi”. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, inoltre, dovranno adottare tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. Le richieste di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio presentate dagli utenti dovranno essere soddisfatte, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali.

CONTRATTI DI SOGGIORNO E BIGLIETTI PER VIAGGI, CONCERTI, MANIFESTAZIONI ED ALTRI EVENTI – ART. 88



L’annullamento di un pacchetto turistico per causa di forza maggiore, dovuta all’epidemia da Covid-19, è stata già affrontata dal D.L. del 2 marzo 2020, con il quale si riconosce la facoltà di avvalersi del diritto di recesso. A fronte della richiesta di risoluzione del contratto formulata dal viaggiatore, l’organizzatore del viaggio dovrà provvedere al rimborso integrale o sotto forma di voucher di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno. Il nuovo Decreto ha introdotto rilevanti novità, estendendo la “rimborsabilità” anche ai soggiorni, con le opzioni appena elencate. La normativa include titoli di viaggio, pacchetti e soggiorni con partenza prevista entro il 3 aprile 2020. Per le partenze previste in date successive al momento l’utente è soggetto, in base al contratto o alle condizioni del titolo di viaggio acquistato, alla eventuale applicazione di penali in caso di rinuncia. Inoltre, considerando la sospensione in tutta Italia delle manifestazioni di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, viene riconosciuta la “sopravvenuta impossibilità della prestazione” e pertanto è possibile richiedere il rimborso per biglietti acquistati. I consumatori possono presentare, entro trenta giorni dal 17 marzo 2020, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO – ART. 104



Viene prorogata al 31 agosto 2020 la validità, ad ogni effetto, di tutti i documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, il 17 marzo. La disposizione si applica a:

- documento di riconoscimento, ovvero ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare;
- documento di identità, la carta di identità;
- documento di identità elettronico, ovvero il documento analogo alla carta di identità elettronica.

La validità dei documenti ai fini dell’espatrio, però, “resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.

Analogo discorso vale per le patenti di guida prossime alla scadenza che resteranno valide fino al 31 agosto 2020.



Per prevenire il contagio da Covid-19, fino al 30 giugno 2020, quando il postino arriverà all'indirizzo di destinazione verificherà la presenza del destinatario o di altra persona abilitata a ricevere la raccomandata (familiare convivente, lavoratore dipendente, portiere dello stabile) e, anziché effettuare la consegna a mano immetterà il documento nella cassetta della posta (o in un altro punto valido, ad esempio sotto la porta), senza avere alcun contatto ravvicinato con la persona che riceve. Sui documenti che attestano l'avvenuta consegna sarà lo stesso postino a mettere la firma, indicando tutti gli elementi necessari (data, ora e luogo del recapito e qualità dichiarata dalla persona che riceve, se diversa dal destinatario). Poste Italiane ha pubblicato, sul proprio sito internet, tutte le indicazioni relative alla rimodulazione dell'erogazione dei servizi.

PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA DELLE SANZIONI STRADALI – ART. 108 CO. 2



Viene previsto fino al 31 maggio 2020, data l'eccezionalità della situazione che si sta verificando e nel rispetto delle norme volte a contenere il contagio, il pagamento in misura ridotta del 30% delle sanzioni al codice della strada fino a 30 giorni dalla notificazione della sanzione stessa e non entro i 5 giorni ordinariamente previsti.

ASSICURAZIONI E RC AUTO – ART. 125



Il Decreto "Cura Italia" non prevede alcuna sospensione del pagamento dei premi RC auto e moto. Fino al 31 luglio 2020 però si allunga da 15 a 30 giorni il periodo "entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza". La nuova norma riguarda tutto il territorio nazionale.

I 30 giorni sono validi per la sola copertura RC obbligatoria; se il premio non viene pagato, quindi, non sono valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate (come ad es. furto e incendio, assistenza legale, infortuni del conducente, etc.). Se si effettua il pagamento del premio dopo la scadenza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal Decreto, si possono verificare due casistiche:

- 1) Il cliente può rinnovare il contratto con la stessa compagnia assicurativa e, quindi, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria (es. scadenza polizza 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020, la data di decorrenza della nuova polizza sarà il 21 marzo 2020 e la scadenza sarà il 20 marzo 2021).
- 2) Il cliente può sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa. La nuova polizza dovrebbe decorrere dal momento in cui si effettua il pagamento. Qualora dovessero occorrere sinistri nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l'attivazione della nuova, purché entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, questi dovrebbero essere a carico della prima compagnia (es. scadenza polizza con compagnia A 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020 il premio proposto dalla compagnia B, diversa rispetto a quella con cui si era assicurati precedentemente; la data di decorrenza della nuova polizza sarà la mezzanotte tra il 18 e il 19 aprile 2020 e la scadenza sarà il 18 aprile 2021; eventuali sinistri occorsi fra il 20 marzo 2020 e il 18 aprile 2020 saranno gestiti dalla compagnia A).

SOSPENSIONE DEI DISTACCHI PER MOROSITÀ – DELIBERE ARERA NN. 59/2020/R/COM E 60/2020/R/COM



L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto lo slittamento dal 10 marzo al 3 aprile 2020 di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità, di famiglie e piccole. Sono queste le prime disposizioni decise da ARERA per contrastare le criticità legate all'epidemia COVID-19. Dovranno quindi essere interamente rialimentate le forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020. Dal 3 aprile il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso potrà riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora.

BONUS SOCIALI – DELIBERA ARERA N. 76/2020/R/COM



L'ARERA ha stabilito che per i consumatori cui il bonus sociale è in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020 è offerta la facoltà di rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo. Tale decisione è stata presa allo scopo di garantire la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali.

PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE, MENSE E ASILI NIDO



Il Decreto "Cura Italia" non dispone sulla sospensione dei pagamenti di rette scolastiche, mense e asilo nido, ma considerando la sospensione di tutti i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti, ma anche di chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non è stato possibile fruire del servizio. Tale indicazione prevale su qualsivoglia clausola contrattuale che diversamente disponga, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora. Qualora l'istituto dovesse proporre l'attivazione di corsi a distanza, il consumatore è libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici (in caso contrario è opportuno comunicare per iscritto il rifiuto alla frequentazione di servizi a distanza).

UNIVERSITÀ



Ogni ateneo ha deciso autonomamente di gestire la soluzione più adeguata alla gestione della propria didattica e della relativa riscossione delle rette universitarie. La didattica non è sospesa, ma erogata in modalità telematica. La soluzione scelta dalla maggior parte degli atenei per venire incontro alle richieste degli iscritti e alle necessità economiche di molte delle loro famiglie che in questo momento sono in una comprensibile difficoltà economica, è stata quella di posticipare il pagamento delle consuete rate.

SCAMBI ALL'ESTERO E PROGRAMMA ERASMUS+



Nell'ambito del programma Erasmus+ sarà possibile richiedere all'Agenzia Nazionale di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza.

ABBONAMENTI DI PALESTRE E CENTRI SPORTIVI



Seppure il Decreto "Cura Italia" nulla dispone in merito, stante la sospensione di tutte le attività sportive e la chiusura di centri e palestre, il consumatore ha diritto al rimborso della parte di abbonamento del quale non può usufruire (o del singolo titolo di ingresso) per causa ad esso non imputabile. Bisognerà, ai fini del rimborso, valutare caso per caso se sussistono gli estremi per poterlo richiedere. Alcuni centri offrono al consumatore la possibilità di bloccare gli abbonamenti fino alla ripresa delle attività, ma tale opzione può essere anche rifiutata dall'utente che potrebbe non avere interesse a prolungare la frequentazione. Se si è stipulato un contratto di finanziamento per la palestra o la piscina si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla società finanziaria secondo le modalità previste per legge (tramite raccomandata A/R alla sede legale della società o tramite PEC all'indirizzo PEC dell'azienda) l'impossibilità di frequentare.

AFFITTI PER LAVORATORI E STUDENTI FUORI SEDE



In questa situazione le normative sino ad oggi adottate non hanno previsto alcuna specifica disciplina per gli affitti di lavoratori e studenti fuori sede, che non stanno fruendo delle case. Il primo consiglio è avviare un contatto per negoziare con l'altra parte e verificare insieme le condizioni per una risoluzione anticipata del contratto oppure per un mantenimento del contratto con una sospensione a termine del canone o di parte di questo. In presenza di particolari difficoltà reddituali e per assicurare maggiori certezze ai proprietari la rinegoziazione può anche riguardare l'adozione di un affitto ridotto e/o il passaggio dal contratto libero a quello concordato, transitorio o per studenti, che potrebbe assicurare prospettive di maggiori certezze anche nella successiva preoccupante situazione di crisi economica. L'impegno delle due parti è importante, ma occorre che la negoziazione sia sostenuta e favorita da un attivo e responsabile ruolo delle associazioni di rappresentanza di inquilini e proprietà immobiliare, quale il SUNIA, che ha fornito importanti indicazioni in materia.

HAI ANCORA DUBBI?



PER ULTERIORI
CHIARIMENTI
RIVOLGITI ALLA
FEDERCONSUMATORI

**SIAMO QUI PER AIUTARTI
A FAR VALERE I TUOI DIRITTI!**